



Città di Corridonia

Provincia di Macerata
SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

Ordinanza n. **417** del - 5 AGO. 2017

Protocollo n. **13688**

IL SINDACO

- Premesso che nei giorni 5 e 6 Agosto p.v., il Sig. Contigiani Marco, legale rappresentante della Ditta "CONMA Srl. S.", organizza una manifestazione di musica con Dj, denominata "Fat Fat Fat Festival" nell'area sita in C.da Sarrocciano, adiacente il Casolare avente il civico n. 17, di proprietà della Famiglia Lucangeli;
- Dato atto che, tale evento richiamerà un alto numero di persone, e per tale motivo farà registrare un notevole incremento dell'uso di bottiglie e bicchieri, nonché piatti e vassoi, che potranno essere abbandonati in detta area, venendosi a creare, in caso di rottura qualora fossero in vetro, coccio o altri materiali simili, un pericolo per l'incolumità degli avventori ed una situazione di degrado;
- Ritenuto, per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità degli avventori;
- Vista la Legge Regionale n. 27/2009 "Testo Unico al Commercio";
- Vista la Legge n. 287/1981 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
- Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. "Testo Unico di Pubblica sicurezza";
- Vista la circolare del Ministero degli Interni n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- Vista la circolare della Prefettura di Macerata, del 08.06.2017, "Pubbliche manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone";
- Viste le successive circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, n. 0011464 del 19/06/2017 e n. 11991 del 20.07.2017, entrambe relative alla sicurezza sulle Manifestazioni pubbliche, organizzate in aree di libero accesso, con riportate le indicazioni di carattere tecnico/operativo in merito a misure di safety;
- Visto l'articolo 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce esclusivamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalle ore 16 del 5 Agosto p.v. e fino le ore 4:00 del 7 agosto 2017, sia vietata la somministrazione e la vendita, anche per asporto, di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine, così come gli alimenti in contenitori di terraglia, da parte di tutti i preposti ed autorizzati a tale attività. La somministrazione deve avvenire in bicchieri e piatti di carta o di materiale plastico.

Viene vietato, inoltre, a tutti gli avventori di consumare nonché di abbandonare nei luoghi della manifestazione musicale, compresi gli spazi adibiti a parcheggi e lungo le vie d'accesso/esodo, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale o piatti in terraglia ed altri contenitori in lega metallica, come "lattine".

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande o gli alimenti, in contenitori di carta o materiale plastico e, se trattasi di bottiglie dovrà essere tolto il tappo.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Corridonia, venga pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

1. Sig. Contigiani Marco, legale rappresentante della Ditta "CONMA Srl. S.";
2. Prefetto - c/o Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Macerata;
3. Comando di Polizia Locale;
4. Comando Stazione Carabinieri di Corridonia;
5. Questura di Macerata.

INFORMA

salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00; il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari ad euro 50.00. I trasgressori hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.689/1981 ss.mm.

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nei seguenti modi:

- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T. A. R. Marche nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- b. entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti, del D. P. R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO
Paolo Cartechini

GC/mm